



Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo)

**Cattolicesimo al bivio - Interrogativi preliminari
all'adozione di un processo orale di rapido accertamento
dei casi di "pseudomatrimoni cristiani"¹**

1 - La questione in oggetto si situa nella odierna temperie di approccio pastorale al fenomeno dello sradicarsi di massa delle società occidentali dalla "sana" dottrina dell'indissolubilità delle nozze e, a monte, della perdita soggettiva di senso del viverle nell'orizzonte della tradizione biblica: e ciò da parte di chi, oramai, ritiene la sua condotta normata piuttosto dalle abitudini di una società consumista quietisticamente accettata, e nel nostro Occidente intrisa di quella che l'attuale pontefice definisce la "cultura dello scarto"

In un contesto del genere, si può fondatamente ritenere che siano cadute, oggi, in crisi drammatica:

- l'idea stessa di un diritto naturale, come fonte di positive regole di comportamento, legate a una considerazione della stabilità delle nozze come valore generalmente apprezzabile, vivo nella coscienza di ogni uomo e in ogni tempo, a prescindere dalle personali capacità di mantenersi fedeli;

- *a fortiori*, la linea neotestamentaria del rigore nell'ermeneutica delle Scritture, così come espressa nel cap. X del vangelo di Marco, oltre che nel cap. XIX di Matteo.

Si deve, comunque, in primo luogo notare che l'insegnamento di tali vangeli contraddice frontalmente la sapienza antica, così come espressa sia nella concezione romanistica del *consensus* (che nella definizione di Modestino, depurata dalle manipolazioni medievali, dà spazio decisivo al permanere, o meno, della **volontà** di restare sottoposti al giogo nuziale), sia in massima parte delle Scritture ebraico-cristiane, così come vissute e commentate nella loro stessa tradizione, vuoi prima, che dopo la repressione della ribellione zelota e la distruzione di Gerusalemme. Insegnamento, dunque, totalmente nuovo e sconvolgente, che spiega, più che la sorpresa, la costernazione dei discepoli (Mt., XIX,

¹ Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nella Rivista *Diritto e religioni*.



10).

Si deve, altresì, obiettivamente riconoscere che l'inatteso (ma sempre precario) successo dell'inculturazione della profezia cristiana sulle nozze è, nonostante ciò, frutto "contro natura", oltre che della propaganda dei Padri e degli Scolastici a favore di un culto esagerato della verginità, della pressione pedagogico-costrittiva della legislazione dei principi cristiani come Giustiniano, piuttosto che dei principi da essi concretamente osservati in materia.

2 - Collassato il sistema di cristianità con la rivoluzione francese, la restaurazione è fallita nel tentativo di ripristinarlo, pur se riuscì a recuperare spazi importanti rispetto alle fughe in avanti delle idee liberali. Ma il macigno della nazionalizzazione del matrimonio da parte del *Code Napoleon* non poté essere rimosso; anzi, finì per riacquistare man mano spazio crescente, a vantaggio di un graduale, ma inevitabile recupero della visione di Modestino.

Il cristianesimo delle origini (e a maggior ragione i bastioni in cui venne a "incastellarsi" nell'età di mezzo) sembra aver perso presa sulla società contemporanea e sul suo *ethos*, se di etica - vogliamo crederlo - rimane ancora possibile parlare. Il concilio Vaticano II ha trovato il coraggio, dopo mille precedenti incertezze ecclesiastiche, di entrare in dialogo con la modernità e di confrontarsi col suo *ethos*, incoraggiando, in una prima fase, lo strumento dei partiti, o dei raggruppamenti "cattolici". Partiti e raggruppamenti, che sempre più sono però andati rivelando connotati e vocazioni incerte, disponibili a operazioni di "meticcio" con i valori della modernità, man mano vissuti sempre meno come assolutamente antagonisti.

D'altro canto, l'accoglimento conciliare di principi, come la libertà religiosa e la laicità (magari "sana") dello Stato, hanno implicitamente legittimato tendenze di compromesso volte a incoraggiare, per motivi di pace religiosa, la convivenza di motivi e momenti di divaricazione valoriale rilevante tra i punti di osservazione rispettivi delle chiese e del moderno Stato laico.

In conseguenza di ciò, e trovandosi battuto dalla burrasca un capo delle tempeste come quello dell'etica matrimoniale, c'è da tempo chi si chiede se, per esigenze di più piena trasparenza evangelica, non valga la pena di abbandonare l'idea di una difesa **giuridica** "a oltranza" dei valori contestati, tale da coinvolgervi alleanze concordatarie poco chiare e poco convinte. E, di conseguenza, superare in parte anche lo stesso sistema attuale (così come venutosi a stabilizzare proprio nel, e contro il Secolo dei



lumi) di organi giudiziari deputati, per competenza funzionale, all'accertamento esclusivo della nullità dei matrimoni contratti *coram Ecclesia*, previa negazione di ogni giurisdizione, anche risolutoria, concorrente; sistema che denuncia ormai evidenti segni di inadeguatezza rispetto alle dimensioni di una crisi spirituale, che risulta decisamente epocale per la base delle chiese confessanti, insidiando la fede stessa dei loro più giovani figli.

A questo livello, con la sua sensibilità pastorale per il concreto dei bisogni profondi della base popolare delle chiese, il Papa ha colto il limite elitario delle provvidenze legislative istituite da Benedetto XIV, mettendone a nudo l'insufficienza manifesta, nonostante i lodevoli sforzi recenti di aggiornarle. E ha additato, per integrarne l'efficacia, vie nuove, in direzione delle quali (un po' come all'epoca barocca delle missioni dei "re cattolici" sulle due sponde dell'Atlantico) la Chiesa dovrebbe mettersi in cerca di rimedi più agili e "poveri", capaci davvero di dare soluzione evangelica, cioè semplice e chiara, a una problematica per sé pluriforme, ma sempre più riducibile all'unico sfondo della **totale cristianizzazione** che la esprime.

3 - Soccorrerebbe, in questo diverso modo di porre il problema, il ricorso a una nozione forse finora inusitata nell'ambito delle classificazioni intese a qualificare (talora nel *latinorum*, con cui don Abbondio tentava di confondere Renzo e Lucia) le varie ipotesi di illegittima formazione del vincolo sacramentale, specie dopo la grandiosa, ma perentoria stabilizzazione indotta dal concilio di Trento: difetto di consenso, simulazione, impedimenti, ecc.

Bisognerebbe cioè spingersi, perfino, ben oltre le ipotesi del can. 1095, nn. 2 e 3, del CIC in vigore: disciplina, del resto, a mio parere non persuasiva, oltre che ambigua sul piano sistematico, partecipe qual'è, a un tempo (così almeno a me pare), della *ratio impedimenti* e della *ratio defectus consensus*.

Nella temperie attuale, infatti, vi è ben altro: ed è la tendenziale scomparsa stessa del sacro nella considerazione del mistero della vita e della morte. Una scomparsa, che minaccia ogni forma di rappresentazione religiosa dell'esistente; sul cui terreno la civiltà postcristiana dell'Occidente attuale assume un ruolo di avanguardia (e dunque in modo particolare risulta esposta al nefasto processo di erosione appena descritto), anche se non è certo la sola a subire un attacco virulento, che nessuna religione risparmia.

Su questo terreno, la commozione interna agli antichi riti di



celebrazione della fecondità, in una coppia sottoposta alla legge del sacro, ben potrebbe essere festosamente integrata nel prosaico quotidiano di un brindisi con gli amici, in un momento di passaggio precario della "storia" di due amanti attuali, ferma la loro totale indifferenza nei confronti di un contorno rituale, il cui significato rimarrebbe sullo sfondo di un mito che pochi fra i presenti, e gli "sposi" per primi, comprendono ancora.

Il rischio è quello della totale insignificanza, soprattutto vitale, dell'impegno che la scena del rito rappresenta, come assunto in conformità del "mito" che ne comanda la logica interna: senza però che esso si rifletta, in maniera adeguata, in un moto di fede personale e autentica degli attori in un mistero più grande.

Sarebbe qui l'assenza totale di una cornice di fede il titolo della commedia in programma sulla scena, pur se recitata, e con tecnica consumata, da attori di vaglia. Che dire di ciò? Come forzare l'evento in una delle figure note del panorama tradizionale dei motivi ostativi alla validità ed efficacia di un rito parzialmente difettoso, ma pur sempre celebrato *coram Ecclesia* e nella liturgia di questa, fermo un qualche intento di appartenenza e di condivisione della comune professione di fede, pegno della benedizione invocata su due vite in cammino e al di fuori di qualsiasi ombra di esplicita, o implicita *contumelia Creatoris*?

Ce n'è abbastanza, credo, per ritenere giustificato il ricorso, in casi dimostrati di estraneità irrimediabile e profonda alla temperie di culto inclusa nell'offerta reciproca delle due vite che nella celebrazione sacramentale sono coinvolte (estraneità tale da implicare l'*insignificanza* di quanto accade per gli "sposi" che celebrano il rito), alla nozione di vera e propria **inesistenza**, non solo morale ma anche giuridica del patto stipulato, come implicita sconfessione di quel *sacramentum magnum* della redenzione, cui la fede del nuovo Israele necessariamente lo riporta, perché prenda, a suo modo, parte del *continuum* della storia della salvezza annunciata ad Abramo, e alla sua discendenza.

4 - In casi del genere, non sarebbe in gioco la ricerca del funzionamento difettoso di taluno dei meccanismi presupposti alla dichiarazione sacramentale, ma piuttosto quella dell'assenza di qualcosa, da supporre comunque **a monte** della dichiarazione sponsale, e da ritenersene requisito irrinunciabile di **esistenza**.

Sul piano processuale, l'indagine si sposterebbe dall'evento alla sua cornice, ritenuta con forza retroterra inderogabile dell'evento. E la domanda potrebbe proporsi nelle forme del processo orale, eventualmente ricorrendo al *testimonium septimae manus* per rafforzare elementi indiziari,



suscettibili di assumere conclusione in presenza di coerenti *adminicula*, adottati dall'autorità requirente o dalla parte interessata.

Quanto alla composizione del tribunale, la presenza del difensore del vincolo non avrebbe senso, e l'azione andrebbe semmai riservata al promotore di giustizia, o ancor meglio a un *promotor fidei*, rimanendo i coniugi privi di *potestas accusandi*. Mentre, di fronte al dilagare di prassi particolarmente scandalose, non escluderei la possibilità di emanazione di sentenze di questo tipo nel sinodo diocesano, nei confronti anche di una pluralità di matrimoni e previa adeguata istruttoria, da svolgersi sotto la presidenza del vescovo.

L'innovazione investirebbe così, ma con uno strumento diverso, e da un diverso punto di approccio, lo stesso valore centrale del *favor fidei*, su cui poggiavano le misure risolutorie del privilegio paolino e di quello petrino, così come tentavo di valorizzarle quali casi di "divorzio canonico", in uno sforzo inteso al loro aggiornamento verso un'ermeneutica di contesto, in un antico mio scritto giovanile²; le cui idee di fondo, a distanza di oltre un quarantennio, non cessano di interrogarmi ancora.

Rimane, ovviamente, aperta a questo punto la discussione in ordine alle conseguenze di diritto ecclesiastico concordatario di un accertamento del genere; cui però sembra di ostacolo insormontabile, a tacer d'altro, la rispondenza di esso a esigenze di ordine pubblico interno alla Chiesa, assolutamente non condivisibili (come ultimamente si è potuto verificare riguardo a procedimenti pur conclusi con la piena garanzia "di un giudice e di un giudizio"), da sistemi fondati sulla certezza del diritto e sulla stabilità dei rapporti di famiglia dei cittadini³.

Detto per sommi capi, la riforma dovrebbe poi dare le regole di un procedimento di natura disciplinare di competenza del foro della residenza degli pseudo-coniugi, da promuoversi dal pubblico ministero competente con libello che contesti, sulla base delle informative assunte, la loro condotta sacrilega e il sospetto di eresia che ne deriva. L'istruttoria e il

² F. ZANCHINI di CASTIGLIONCHIO, *Ipotesi di sviluppo della dottrina del matrimonio dopo il Concilio Vaticano II*, in Atti del Convegno Internazionale di diritto canonico, *La Chiesa dopo il concilio*, Giuffrè, Milano, 1972; adesso in ID., *Transizione della Chiesa? Momenti e problemi del postconcilio fra diritto e politica ecclesiale (1967-1991)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 30 ss.

³ Cfr. da ultimo, in Italia, Cass. civ., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379; in appendice a N. COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 26 del 2014, e in *Giur. It.*, ottobre 2014, p. 1 ss., con nota di N. COLAIANNI, *Convivenza "come coniugi" e ordine pubblico. Incontro ravvicinato ma non troppo*.



dibattimento si svolgerebbero inappellabilmente davanti al vescovo, o al suo vicario giudiziale in condizione di giudice unico. Dovrebbe essere assicurata la difesa di ufficio dei due imputati, se l'uno, o entrambi, risultassero non abbienti; e, nel giorno della loro comparizione, essi dovrebbero essere cautelativamente avvertiti della cessazione di ogni obbligo di convivenza e, ove del caso, degli effetti stessi del matrimonio putativo. La eventuale sentenza di condanna a una giusta pena, da stabilirsi discrezionalmente dal vescovo in mancanza di altre disposizioni del concilio provinciale, o della conferenza episcopale, farebbe pure cessare la flagranza del reato, disponendo la cancellazione dell'annotazione dello pseudo matrimonio dai registri parrocchiali competenti, e al suo posto l'iscrizione di un contestuale divieto, imposto ai due complici *sub gravi*, di contrarre tra loro matrimonio *coram Ecclesia* per almeno cinque anni.